



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

TITOLO I
Disposizioni preliminari

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

Obiettivi e finalità

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1° marzo 1995, L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996, così come esplicitate dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca del 06.04.1996 prot. n. 4754, e dalla L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999.

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo (a condizione che i richiedenti l'autorizzazione siano già in possesso della concessione demaniale per l'attività commerciale da svolgere o del relativo Nulla Osta) o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

ART. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la

tipologia "C" dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante. Per i residenti fuori dalla Sicilia l'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore Regionale competente.

Ai possessori dell'autorizzazione di tipologia C provenienti da altri comuni è consentito esercitare l'attività di vendita in questo Comune previo Nulla-Osta rilasciato dal Sindaco.

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche ai produttori agricoli così definiti ai sensi dell'art. 2 della legge 09/02/1963, n.59 e secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 art. 4..

ART. 3

Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al Sindaco del Comune ove si intende svolgere l'attività. La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente (comma 11 , art. 3 della L. n. 127/97, recepita con L.R. n. 23 del 07/09/1998). Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare :

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica o se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98;
- c) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
- d) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- f) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
- g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile dell'ufficio competente a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche integrazioni.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 18/95 non può essere negata quando sia disponibile il posteggio, per il quale è stata presentata la domanda.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

ART. 4

Commissione Comunale

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 18/95 è istituita una Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche, con durata di quattro anni e a titolo gratuito, nominata dal Sindaco e così

composta:

- a) dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- c) dal responsabile del servizio addetto all'urbanistica ed al territorio;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designate dalle strutture provinciali delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto dei problemi della distribuzione;
- g) da un funzionario delegato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Il funzionamento ed i compiti della Commissione sono quelli previsti all'art. 7, commi 3 e 4, della l.r. n. 18/95.

ART. 5

Silenzio assenso

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della L.R. n. 18/95.

Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, si intendono accolte le richieste di tipologia C mentre quelle di tipologia A e B, solo se è disponibile il posteggio richiesto nella domanda o altro il più simile possibile.

ART. 6

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disposte dal Responsabile dell'ufficio competente.

Costituisce decadenza dell'autorizzazione:

— il caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:

- il caso di mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare, salvo giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza o servizio militare).
- il caso di cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;
- il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- il caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 5 della L.R. 28/99.
- il caso in cui non si provveda, dopo il primo sollecito, al pagamento della relativa COSAP.

Il Sindaco può inoltre revocare, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

ART. 7

Orario di vendita

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2 e dell'art. 10 della L.R. 01/03/1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche come segue:

nel mercato settimanale del venerdì l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termina alle ore 13.00. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data qualora non sia già tra le deroghe di cui godono i commercianti a posto fisso;

nei mercatini rionali l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termina alle 22.00;

sia il mercato settimanale del venerdì che i mercatini rionali usufruiranno delle stesse deroghe che valgono per il commercio a posto fisso;

le ditte autorizzate al commercio su aree pubbliche nelle zone di residenza estiva possono protrarre la chiusura di vendita uniformandosi all'orario di chiusura dei pubblici esercizi.

I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita.

Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche è uniformato all'orario di svolgimento del commercio in sede fissa così come da ordinanza sindacale vigente.

ART. 8

Subingresso e cessione dell'autorizzazione.

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3 della L.R. 28/99, dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca prot. n. 4754, del 06.04.1996, e quanto prescrive l'art. 2556 del c.c. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda commerciale.

ART. 9

Requisiti igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igieniche -sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli alimenti da contaminazioni esterne e la conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche. È fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali e dei decreti assessoriali concernenti le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ART. 10

Riserva di posteggi a produttori agricoli.

Nel mercato settimanale determinati spazi, ubicati in successione o dislocati in diversi punti dell'area del mercato, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. n. 18/95, ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non superiori al 10%.

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della raccomandata, ed a parità di data in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. 59/63 o presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 10/91.

ART. 11

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle determinate dal regolamento vigente per la COSAP e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal comune.

Il concessionario del posteggio prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà provvedere al pagamento degli oneri previsti in relazione all'ampiezza del posteggio e alla ubicazione dell'area.

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente in ragione di un anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, per 50 (cinquanta) giornate annuali di mercato.

I titolari di nuove assegnazioni a seguito di ampliamenti o di cessazione di attività devono pagare il canone tenendo conto delle giornate di mercato a partire dalla data di assegnazione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Successivamente dovranno provvedere al pagamento anticipato del canone per il periodo 01 gennaio 31 dicembre.

La Polizia Municipale ha il compito di verificare e sollecitare il rispetto del pagamento della tariffa vigente.

ART. 12

Obblighi degli esercenti

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

- Concessione del posteggio debitamente registrata;
- Autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
- Documenti di identità del titolare;
- Ricevuta di pagamento della COSAP.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Gli operatori sono inoltre tenuti a:

- Mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti, utilizzando il materiale e le attrezzature messe a disposizione dal Comune;
- Tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita;
- Rispettare gli orari di vendita.

ART. 13

Durata della concessione del posteggio

La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore e i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. Alla scadenza la concessione, persistendo le condizioni normative ed i requisiti degli operatori, può essere tacitamente rinnovata per ulteriori altri 10 anni.

ART. 14

Commercio esercitato su qualsiasi area di tipo C) (itinerante)

L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusta art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/95.

I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Non è consentito all'operatore sostare in prossimità di crocevia ed arrecare intralcio alla circolazione.

Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di centocinquanta metri dal limite dell'area individuata come di mercato.

L'uso di megafoni, altoparlanti e altri mezzi di amplificazione sonora è consentito nel rispetto della normativa vigente.

L'esercizio del commercio su arse pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, e subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.

Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopraddetto nulla osta esso e da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e della L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza, il tipo di veicolo da utilizzare nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.

Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n° 18.

Ai sensi e per gli effetti del c. 4 dall'art. 2 della legge 18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n° 426. come modificato e regolamentato dall'art. 20 della L.R. 28/99.

Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante sono determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

ART. 15

Limite nella concessione dei posteggi

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della l.r. n. 18/95, non si applica:

- a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della l.r. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
- b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.

Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.

La concessione, a giudizio insindacabile del Sindaco, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

TITOLO II

Chioschi

ART. 16

Chioschi

Sono istituiti nelle seguenti aree pubbliche, meglio individuate nella planimetria "allegato A" al presente regolamento, n.1 area da adibire alla installazione di chioschi per la vendita dei prodotti sotto specificati, aventi una superficie non superiore a mq. 32, compatibilmente con la natura del luogo.

Area n. 1 – ubicazione Cimitero Comunale n. 2 posteggi – settore non alimentare per la vendita di piante e fiori

ART. 17

Caratteristiche dei chioschi

Il chiosco dovrà essere realizzato dal concessionario del posteggio tenendo conto delle caratteristiche strutturali ed edilizie stabilite dall'amministrazione comunale nel bando per l'assegnazione del posteggio.

La durata della concessione dell'area del chiosco è decennale, con possibilità di tacito rinnovo.

Nell'eventualità che alla scadenza del decennio la concessione del posteggio non venga rinnovata, il concessionario nulla può pretendere a risarcimento delle spese già effettuate per l'installazione del chiosco.

ART. 18

Caratteristiche del chiosco per il commercio di prodotti alimentari

La costruzione stabile realizzata in un posteggio deve avere i seguenti requisiti:

- a) essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale;
- b) essere coperta e delimitata da pareti;
- c) avere una adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne;
- d) essere sufficientemente ampia e ben ventilata, con infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'inattività, con una altezza utile di almeno 2,70 metri;
- e) consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in maniera

corretta dal punto di vista igienico;

- f) avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, con pareti con sagoma curva al pavimento e rivestite per almeno 2 metri con materiale impermeabile, mentre le eventuali pedane devono consentire il deflusso delle acque;
- g) essere allacciabile alla rete fognaria e alla rete di distribuzione di acqua potabile;
- h) avere contenitori per i rifiuti liquidi e solidi a chiusura non manuale e collocati in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

Nel caso di vendita di prodotti deperibili la costruzione deve avere inoltre i seguenti requisiti:

- a) essere allacciata ad una fonte di distribuzione di energia elettrica;
- b) essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e l'esposizione dei prodotti, di capacità adeguate e che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo;
- c) essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, con sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili.

I banchi utilizzati devono essere, sia dal punto di vista costruttivo che tecnologico, idonei sotto l'aspetto igienico sanitario. I prodotti esposti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti sia verticalmente che orizzontalmente per almeno 30 centimetri, mentre tali protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

ART. 19

Autorizzazione

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.

La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 20

Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. 18/95.

Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) autorizzazione edilizia del chiosco;
- b) D.I.A. Sanità ai sensi del Reg. CE n. 852/2004.

Il documento di cui al punto b) va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la revoca del posteggio.

TITOLO III **Mercati Rionali**

ART. 21

Aree di tipo A) e B)

Con le planimetrie (Allegato B) di cui alle deliberazioni consiliari. n. 63 del 26.07.2006 e n. 63 del 12.06.2007 sono stati individuati spazi dove è possibile esercitare il commercio su aree pubbliche dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, da effettuarsi mediante utilizzo di banchi o di mezzi mobili per uno o più giorni della settimana.

I posteggi dei mercati rionali, aventi dimensioni di ml. 8 di larghezza e di ml. 4 di profondità = mq.32, sono ubicati nelle seguenti vie/piazze:

AREE AD UTILIZZO ANNUALE DI TIPO A) E B)

UBICAZIONE	DIMENSIONI	N. POSTEGGI	AREA COMPL. MQ.
P.ZZA MAZZINI	4 X 8 = MQ. 32	3	96
P.ZZA TOMASI SOTTO IL MURO	4 X 8 = MQ. 32	4	128
VIA CANICATTI'	4 X 8 = MQ. 32	1	32
CANALONE DIAZ	4 X 8 = MQ. 32	18	576
P.ZZA D. AQUILINO	4 X 8 = MQ. 32	11	352
P.ZZA D. AQUILINO	14 x 8= MQ. 112	1	112
P.ZZA GATTOPARDO	4 X 8 = MQ. 32	2	64
VIALE PIRANDELLO ANTISTANTE BANCA	4 X 8 = MQ. 32	2	64
CORSO SICILIA	4 X 8 = MQ. 32	2	64
VIA DELLA REPUBBLICA	4 X 8 = MQ. 32	8	256
FIRRIATO	4 X 8 = MQ. 32	11	352
VIA VELASQUEZ	4 X 8 = MQ. 32	8	256
PIAZZA REG. MARGHERITA	4 X 8 = MQ. 32	1	32
VIA FIUME D'ITALIA	4 X 8 = MQ. 32	1	32

AREE AD UTILIZZO STAGIONALE ESTIVO DI TIPO A) E B) (dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno)

UBICAZIONE	DIMENSIONI	N. POSTEGGI	AREA COMPL. MQ.
PIAZZALE CASTELLO	4 X 8 = MQ. 32	2 (anche con Chiosco)	64
CROCILLI LUNGOMARE	4 X 8 = MQ. 32	3	96
SPIAGGE TRAMPOLINO E PIAZZALE ANTILLE	4 X 8 = MQ. 32	3	96
ZONA CIOTTA LATO OVEST	4 X 8 = MQ. 32	4	128
ZONA CIOTTA LATO EST	4 X 8 = MQ. 32	4	128
SPIAGGIA GAFFE	4 X 8 = MQ. 32	4	128
SPIAGGIA CIOTTA	4 X 8 = MQ. 32	4	128
SPIAGGIA MALERBA	4 X 8 = MQ. 32	2	64
SPIAGGIA VINCENZINA	4 X 8 = MQ. 32	2	64
SPIAGGIA PUNTA BIANCA	4 X 8 = MQ. 32	2	64
BANCARELLE SUL LUNGOMARE TODARO	3 X 8 = MQ. 24	5	120

Mercato settimanale del venerdì di tipologia "B"

E' istituito nell'area pubblica del Villaggio Giordano, meglio individuato nella planimetria "Allegato C" al presente regolamento, un mercato settimanale di n. 198 posteggi da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili nel giorno di Venerdì.

I posteggi del mercato settimanale del venerdì hanno le seguenti caratteristiche:

A. Settore alimentare:

n. 28 posteggi con dimensioni di ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio);

B. Settore alimentare:

n. 13 posteggi riservati ai produttori agricoli con dimensioni di ml. 4,50 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 18;

C. Settore non alimentare:

n. 156 posteggi con dimensioni di ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio).

Qualora si rendesse necessario trasformare uno o più posteggi da alimentare a non alimentare e viceversa o modificare la planimetria del mercato, tutta o in parte, nel numero e nell'ubicazione dei posteggi, gli uffici preposti (ufficio urbanistica e ufficio commercio) procederanno ad ogni incombenza, di concerto con il Sindaco e/o l'assessore al ramo che ne darà disposizione e ne prenderà atto a lavoro ultimato.

Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'ufficio Attività Produttive e Commerciali secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del venerdì, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del venerdì.

ART. 23

Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e ss.mm.ii., deve avere anche i seguenti requisiti:

- struttura tecnicamente adeguata, in grado di consentire la conservazione e la protezione dei prodotti, realizzata con materiali resistenti, inalterabili e lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;
- parete laterale mobile munita di copertura protettiva dei banchi e delle apparecchiature esposte;
- impianto idraulico di scarico collegabile con la fognatura predisposta in un area di mercato, oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio, sempre corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- impianto elettrico allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposto nell'area di mercato oppure alimentato da un sistema autonomo di erogazione. In ogni caso il sistema autonomo è obbligatorio, ai fini del mantenimento della catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita di prodotti deperibili. Il sistema

autonomo deve essere opportunamente insonorizzato collocato in maniera tale da non arrecare danno ai prodotti e all'ambiente, garantendo, comunque, l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi;

- essere dotato di banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato idonei alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
- essere fornito di frigoriferi per la conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari incompatibili dal punto di vista igienico-sanitario e il mantenimento della catena del freddo;
- lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone;
- avere un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi, collocato all'interno del negozio mobile senza possibilità di contaminazione degli alimenti.

I requisiti di cui sopra non sono richiesti per i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

I limiti dimensionali di cui sopra si applicano ai negozi immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore (17 maggio 2002) della ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

ART. 24

Domanda e documenti da presentare per il rilascio delle autorizzazioni

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. 18/95.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono, inoltre, essere prodotti i seguenti documenti:

- a) autorizzazione edilizia del chiosco;
- b) autorizzazione sanitaria relativa al chiosco.

Il documento di cui al punto b) va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 25

Autorizzazione

Le aree pubbliche del presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti dall'art. 5 della L.R. 18/95, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.

La commissione comunale di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 e ss.mm.ii, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 26

Posteggi

I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definita dagli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento, tale da consentire l'utilizzo anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa è insufficiente, ha diritto che gli venga ampliata o che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. Detta richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Ciascun posteggio è delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50 circa

per consentire il passaggio agli operatori e agli utenti.

Il tendone di copertura del banco vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a ml. 2,20 e non superiore a ml. 3,00.

Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Ai soli venditori di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce e sempre nell'ambito dell'area assegnata.

L'assegnazione del posteggio in seno al mercato settimanale temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della l.r. 1 marzo 1995 n. 18, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato e avviene, ai sensi dell'art.8, comma 7, della l.r. n.18/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti, di due o più operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi di servizio, per delega permanente del Segretario Comunale al Settore della Polizia Municipale, in luogo ben noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio.

Dopo l'approvazione del presente regolamento i posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno concessi a chi per primo ne farà richiesta utilizzando le procedure previste dalla normativa.

E' fatto obbligo all'esercente lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

ART. 27

Tende - Tettoie – Cartelli

E' consentito collocare nei mercati tende, tettoie e simili, con funzione di riparo dagli eventi atmosferici, in osservanza alle norme vigenti in materia e fatti salvi i diritti di terzi. Le dimensioni dei suddetti mezzi non devono eccedere le dimensioni del posteggio.

ART. 28

Commissione di mercato

Ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. n. 18/95 è istituita una commissione di mercato – che dura in carica due anni - composta da cinque membri dei quali quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti in sede fissa.

Le modalità di elezione sono stabilite dal Sindaco.

Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

La commissione di mercato ha funzioni consultive ed è sentita:

- per lo spostamento di luogo e di data di svolgimento del mercato o fiere locali;
- in caso di revoca della concessione del posteggio per motivo di pubblico interesse;
- per le deroghe agli orari dell'attività di vendita degli esercenti, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della l.r. n. 18/95;
- per destinare appositi locali o aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire gli ingombri, nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo della l.r. n. 18/95.

La presidenza è affidata secondo l'ordine della maggiore età.

Svolgerà le funzioni di Segretario della commissione di mercato un dipendente comunale addetto all'Ufficio,

Le riunioni della Commissione saranno valide se sarà presente la metà più uno dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 29

Spostamento di luogo e di data dei mercati

Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:

- rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);
- evitare crolli e smottamenti;
- assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica,
- assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o fiere locali è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della l.r. n. 18/95.

Dello spostamento di luogo e/o data del mercato, l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della l.r. 18/95.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

ART. 30

Rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, di durata non superiore a 59 gg.

L'autorizzazione stagionale e/o temporanea per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della L.R. 18/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla predetta legge.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione culturali, sportive, o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- quale momento o strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la possibilità di potere effettuare mercati straordinari.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro

interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

ART. 31

Fiere - Mercato e/o Sagre

Le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1 della legge, e sono stabilite dal sindaco con il provvedimento di istituzione.

Per fiera - mercato o sagra si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività .

Possono essere istituite delle fiere -mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

L'ampiezza delle aree destinate a fiere/mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate all'attività quotidiana o periodica.

In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "c" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato.

L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

ART. 32

Dislocazione dei posteggi

Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a m. 4.

ART. 33

Divieti

Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione, anche se prestata gratuitamente e da sensali autorizzati.

E' vietato l'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza, agli accattoni e a quanti, per la loro particolare attività o comportamento, possano arrecare disturbo al regolare svolgimento dello stesso.

I concessionari dei posteggi non potranno:

- a) modificare l'area pubblica concessa;
- b) occupare superficie maggiore di quella assegnata;
- c) invadere, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni;
- d) svolgere attività di vendita con mezzi (carrelli, carrozzine, contenitori vari, etc.) collocati al di fuori e/o eccedenti il limite del posteggio;

- e) tenere tende solari eventualmente utilizzate ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano stradale;
- f) cedere, a qualsiasi titolo, sia parzialmente che totalmente, la concessione ad altri tranne che la cessione avvenga unitamente all'azienda per contratto di vendita o di affitto mediante atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio;
- g) fare uso di mezzi sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire l'ascolto di dischi, musicassette, Cd e similari e a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo;
- h) turbare l'ordine pubblico e il regolare svolgimento del mercato;
- i) tenere materiali infiammabili;
- j) accendere e provocare fuochi.

ART. 34 ***Vigilanza***

Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche e in particolare accertare:

- l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
- prendere nota delle assenze degli operatori dei singoli mercati;
- che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

ART. 35 ***Sanzioni***

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di Euro 51,67 ad un massimo di Euro 309,87.

Art. 36 ***Norma di rinvio***

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 37 ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione comunale e incompatibili con il presente regolamento.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento e programmazione concernente il commercio su aree pubbliche.

Il Responsabile dell'ufficio Commercio

PREMESSO che:

- a) con deliberazione di C.C. n. 69 del 3 novembre 1999 è stato deliberato l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della L. R. n. 18 dell'1 marzo 1995, recante norme riguardanti il commercio su aree pubbliche, in seguito modificata con deliberazione di C.C. n. 58 del 15.06.2000;
- b) con deliberazione di C.C. n. 70 del 3 novembre 1999 è stata deliberata l'individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in seguito modificata con determinazione n. 56 del 15.06.2000;
- c) con deliberazione di C.C. n. 30 del 15 maggio 2003 è stato deliberato l'allargamento delle aree destinate al commercio su aree pubbliche e sulle spiagge;
- d) con deliberazione di C.C. n. 63 del 26.07.2006 è stato deliberato l'aggiornamento dell'individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- e) con deliberazione di C.C. n. 63 del 12.06.2007 è stata deliberata la modifica dell'individuazione dei posteggi su cui esercitare il commercio su aree pubbliche nelle zone di residenza estiva;
- f) con deliberazione commissariale n. 9 del 30.01.2002 è stata deliberata la modifica alle deliberazioni n. 70/1999 e n. 40/2000 relativamente al numero e al dimensionamento dei posteggi nel mercato settimanale del venerdì;
- g) con deliberazione commissariale n. 12 del 05.02.2002 si deliberava la modifica della deliberazione commissariale n. 9 del 30.01.2002;
- h) con deliberazione commissariale n. 23 del 28.02.2002 si deliberava la modifica delle deliberazioni commissariali n. 9 del 30.01.2002 e n. 12 del 05.02.2002;
- i) con deliberazione commissariale n. 43 del 26.03.2002 si deliberava la modifica della deliberazione commissariale n. 23 del 28.02.2002;
- j) con deliberazione commissariale n. 74 del 23.05.2002 si deliberava la modifica della deliberazione commissariale n. 23 del 28.02.2002, nella parte riguardante i posteggi e la loro assegnazione;
- k) con deliberazione commissariali n. 307 del 18.03.2005 si deliberava modifica al regolamento comunale e nuova planimetria dei posteggi;
- l) con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.07.2005 è stata deliberata una nuova planimetria del mercato settimanale

- m) con deliberazione di C.C. n. 25 del 14.03.2006 è stata deliberata una nuova planimetria del mercato settimanale;
- n) nel succitato regolamento l'area (Carcari – S. Antonino) del mercato settimanale e il numero e la dimensione dei posteggi sono diversi dall'attuale situazione così come pure i posteggi e le zone interessate dai mercatini rionali in quanto con diversi provvedimenti si è provveduto al trasferimento del mercato del venerdì e all'individuazione di nuove aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipologia “A” e “B”, sia all'interno del territorio comunale che nelle zone di residenza estiva;
- o) con determina n. 72 del 05.03.2007 del Dirigente UTC è stato approvato il bando pubblico per la concessione dei 20 posteggi liberi per l'ampliamento del mercato settimanale del venerdì;

Considerato che l'ufficio, prima di procedere alla concessione dei posteggi, ha provveduto a risolvere le esigenze degli operatori e, soprattutto, di quelli con superficie insufficiente alle dimensioni del veicolo concedendo più superficie;

Considerato che l'attuale regolamento per il commercio su aree pubbliche non individua aree destinate a chioschi con la quale si potrebbero soddisfare le diverse istanze trasmesse all'ufficio urbanistica e rigettate per assenza di programmazione in tale direzione;

Vista la l.r. n. 18 dell'1 marzo 1995, recante “norme riguardati il commercio su aree pubbliche”;

Visto l'art. 8 comma 4, della l.r. n. 18/95, secondo cui il consiglio comunale stabilisce le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi con la loro superficie e le aree riservate ai produttori agricoli;

Vista la l.r. n. 2 dell'8 gennaio 1996, recante “disposizioni interpretative e modifiche della l.r. 1 marzo 1995 n. 18”;

Vista la l.r. n. 28 del 22 dicembre 1999, recante “riforma della disciplina del commercio”;

Attesa la necessità di approvare un nuovo regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche in grado di integrare, coordinare e prendere atto di tutte le modifiche apportate;

Preso atto delle planimetrie che formano parte integrante del nuovo regolamento predisposto dall'ufficio e composto di n. 38 articoli;

PROPONE

1. di adottare il nuovo regolamento riguardante il commercio su aree pubbliche e le relative planimetrie;
2. di abrogare le precedenti disposizioni regolamentari adottati dall'amministrazione comunale ed incompatibili con il presente regolamento;

Il Responsabile dell'ufficio commercio
(Dott. Antonio Perrera)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: U.T.C.

Esaminata la proposta in oggetto per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del I° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, così come sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.

Palma di Montechiaro, _____

Il Responsabile del servizio
(Arch. Baldassare Zinnanti)